

1993, 93/113/CE, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali (GU L 334, pag. 17), e 14 dicembre 1993, 93/114/CE, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 334, pag. 24), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali direttive e del Trattato CE, la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori H. Ragnemalm (relatore), presidente di sezione, R. Schintgen, G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn e G. Hirsch, giudici; avvocato generale: N. Fennelly; cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 16 dicembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non avendo adottato entro i termini stabiliti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive del Consiglio 24 giugno 1993, 93/53/CEE, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci, 14 dicembre 1993, 93/113/CE, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali, e 14 dicembre 1993, 93/114/CE, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 20, n. 1, primo comma, della direttiva 93/53, 8, n. 1, primo comma, della direttiva 93/113 e 2, n. 1, primo comma, della direttiva 93/114.*

- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 336 del 9.11.1996.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

16 dicembre 1997

nel procedimento C-325/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Supremo Tribunal Administrativo): *Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Ld<sup>a</sup> contro Subdirector-Geral das Alfândegas*, con l'intervento del: *Ministério Público* (<sup>1</sup>)

*(Regime di perfezionamento attivo — Regime speciale dei prodotti del settore lattiero — Proroga del termine di esportazione)*

(98/C 55/13)

*(Lingua processuale: il portoghese)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-325/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a

norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Supremo Tribunal Administrativo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra *Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Ld<sup>a</sup> e Subdirector-Geral das Alfândegas*, con l'intervento del: *Ministério Público*, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 14, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 luglio 1985, n. 1999, relativo al regime di perfezionamento attivo (GU L 188, pag. 1), e 27 e 28 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 novembre 1986, n. 3677, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1988, n. 2281 (GU L 200, pag. 20), la Corte (Quarta Sezione), composta dai signori: H. Ragnemalm (relatore), presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici, avvocato generale: signor D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: signor H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 16 dicembre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*L'art. 28 del regolamento (CEE) 24 novembre 1986, n. 3677, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85, relativo al regime di perfezionamento attivo, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione, 25 luglio 1988, n. 2281, dev'essere interpretato nel senso che i termini di riesportazione in esso previsti non possono costituire oggetto di proroga.*

(<sup>1</sup>) GU C 354 del 23.11.1996.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

16 dicembre 1997

nella causa C-341/96: *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania* (<sup>1</sup>)

*(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/36/CEE — Mancata attuazione entro il termine prescritto)*

(98/C 55/14)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-341/96, Commissione delle Comunità europee (agente: signora Claudia Schmidt) contro Repubblica federale di Germania (agenti: signori Ernst Röder e Bernd Klocke), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative e regolamentari necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), e, in subordine, non avendo informato immediatamente la Commissione in

merito ai provvedimenti adottati ai fini dell'attuazione della detta direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE e dell'art. 34, n. 1, della medesima direttiva, la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori H. Ragnemalm (relatore), presidente di sezione, G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray e K.M. Ioannou, giudici; avvocato generale N. Fennelly, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 16 dicembre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative e regolamentari necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 34, n. 1, della direttiva stessa.*
- 2) *La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 370 del 7.12.1996.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

18 dicembre 1997

nella causa C-360/95: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (<sup>1</sup>)

*(Inadempimento di uno Stato — Omessa trasposizione della direttiva 91/371/CEE — Applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita)*

(98/C 55/15)

*(Lingua processuale: lo spagnolo)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-360/95, Commissione delle Comunità europee (agenti: signor Dimitrios Gouloussis e signora Blanca Vilá Costa) contro Regno di Spagna (agenti: signor Alberto José Navarro González e Signora Rosario Silva de Lapuerta), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo emanato né posto in vigore entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 giugno 1991, 91/371/CEE, relativa all'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concer-

nente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 205, pag. 48), ovvero, in subordine, non avendo informato la Commissione in merito a tali disposizioni, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del Trattato CE, la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), P. Jann e L. Sevón, giudici, avvocato generale: A. La Pergola, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 18 dicembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il Regno di Spagna, non avendo emanato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 1991, 91/371/CEE, relativa all'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima.*

- 2) *Il Regno di Spagna è condannato alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 16 del 20.1.1996.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

18 dicembre 1997

nella causa C-361/95: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (<sup>1</sup>)

*(Inadempimento di uno Stato — Omessa trasposizione della direttiva 92/49/CEE — Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita)*

(98/C 55/16)

*(Lingua processuale: lo spagnolo)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-361/95, Commissione delle Comunità europee (agenti: signor Dimitrios Gouloussis e signora Blanca Vilá Costa) contro Regno di Spagna (agenti: signor Alberto José Navarro González e signora Rosario Silva de Lapuerta), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo emanato né posto in vigore entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le diret-